

non può essere ripreso da altri, tranne che da un membro della Giunta. »

Come ella vede, l'articolo 63 parla di emendamenti, ossia di proposte che modificano l'articolo, ma non parla punto di articolo. L'articolo non può sussistere se non quando la Commissione lo mantiene; ma, se la Commissione lo ritira, esso non esiste più. Ella può proporre un altro articolo, ma non riprendere quello della Commissione.

**LAZZARO.** Domando la parola per un appello al regolamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**LAZZARO.** L'onorevole presidente interpreta, a parer mio, erroneamente l'articolo del regolamento. Prima di tutto qui non è un deputato qualunque della Camera, il quale fa suo un articolo abbandonato dalla Commissione; ma uno dei membri della Commissione medesima, cioè uno degli autori di questa disposizione, il quale non già fa suo l'articolo, ma non abbandona la parte che gli spetta nella formazione di quest'articolo. Secondo me la disposizione dell'articolo 63 del regolamento, che l'onorevole presidente vorrebbe restringere agli emendamenti, quelli che comunemente si indicano tali, è applicabile anche a quest'articolo, il quale che cosa è di fronte alla proposta del Ministero? È un emendamento. Ora è giurisprudenza ricevuta, che le proposte della Commissione non sono da riputarsi che emendamenti alle proposte del Ministero. Quindi, o voi mi volete considerare l'articolo 2, come una mozione principale, ed allora l'onorevole Lovito, come uno degli autori di questa mozione, ha il diritto di mantenerla e la Camera ha il dovere di votarla, accettandola o respingendola. O questo secondo articolo non lo volete considerare come un articolo, ma come un emendamento, ed allora io dico che secondo la giurisprudenza della Camera italiana è da considerarsi, come emendamento, perchè tutte le proposte della Commissione sono sempre state considerate come tali, e questa è stata una delle ragioni per le quali nella discussione generale hanno avuto sempre la precedenza.

Io non credo che l'onorevole signor presidente voglia insistere nella interpretazione che ha data su questo articolo secondo anche perchè non mi sembra sia il caso di prolungare una discussione sull'incidente, e sarebbe meglio venire alla votazione della proposta mantenuta dall'onorevole Lovito, e che io spero la Camera voglia accettare.

**CANCELLIERI, relatore.** Io fo osservare all'onorevole presidente che l'onorevole Lovito ha il diritto di far suo l'articolo e di riproporlo perchè egli è uno degli autori del progetto che diede luogo alla proposta di legge formulata dalla Giunta. Laonde come proponente della legge sebbene diversa dal testo in discussione, parmi abbia diritto di far suo l'articolo 2, ch'egli altronde aveva proposto come uno dei membri della Commissione.

L'articolo del regolamento non sarebbe dunque applicabile al caso in ispecie, per la considerazione che l'onorevole Lovito ha la doppia qualità, di membro della Giunta e di proponente di uno dei progetti di legge sul quale la Giunta ebbe incarico di riferire.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** In questo caso dovrei fare osservare che la proposta dell'onorevole Lovito è che queste denunce siano soggette alla legge del bollo; dimodochè l'onorevole Lovito ha già annunziata la sua opinione intorno alla questione giuridica in un senso contrario a quello che in questo momento sostiene.

Ho sentito qualche frizzo sopra il sistema di non fare leggi dichiarative, ma io prego di considerare che ho sempre udito in questa Camera, da coloro che sono maestri in tali materie, che bisogna guardarsi dall'entrare in questo sistema.

Vi ha una legge organica, la legge del bollo, la quale è stata studiata in tutte quante le sue parti in modo da costituire un tutto armonico; adesso, se voi fate una legge dichiarativa, quale ne sarà l'effetto in altri casi analoghi e non analoghi?

Bisogna andare adagio, perchè altrimenti, non appena si solleva il dubbio « è soggetto o no al bollo od al registro quest'atto? » e giù un articolo di legge il quale lo dichiaro. Se si va di questo passo, io credo che si rovineranno le leggi organiche, mentre è conforme alle buone norme di giurisprudenza il lasciarle intatte.

Qui si tratta di una proroga: supponete che il caso di una proroga non vi fosse stato, che nulla di simile fosse avvenuto; in tal caso è evidente che le cose sarebbero procedute per la loro via senza che si sollevasse tale questione.

Faccio osservare poi che in quest'argomento io mi sono già dimostrato molto arrendevole: io aveva proposta la proroga a tutto agosto, la Commissione ha desiderato portarla a tutto ottobre, ed io mi sono arreso. Adesso viene ancora qualche altra parte in cui qualche dichiarazione è utile, ed io aderisco alle idee della Commissione. Solo in quanto riguarda questo punto d'interpretazione giuridica, io domando che non sia pregiudicata la questione in alcun senso. Mi pare ciò essere così conforme alle buone regole legislative, che la Camera possa contentarsi; e, se le mie parole potessero avere influenza, ritengo che anche l'onorevole Lovito non dovrebbe insistere ulteriormente.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Lovito.

**ALLI-MACCARANI.** Io ho domandato la parola.

**PRESIDENTE.** Ma ella non vuol parlare sull'applicazione del regolamento ed è perciò che non le ho data la parola. Parla nel merito?

**ALLI-MACCARANI.** Sull'articolo.

**PRESIDENTE.** Allora per un appello al regolamento ha facoltà di parlare l'onorevole Lovito.

**LOVITO.** Mi permetto di rettificare una cosa detta testè dall'onorevole ministro delle finanze. Egli diceva